

ISTITUTO COMPRENSIVO SONDALO

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Uffici: Viale Libertà - 23035 - Sondalo tel. 0342.801249 fax 0342.800112

Via Leopardi, 19 - 23035 Sondalo tel. 0342.802329

e-mail: soic810001@istruzione.it

www.icsondalo.it

REGOLAMENTO

Estremi di approvazione:

COLLEGIO DOCENTI 29 giugno 2010

CONSIGLIO D'ISTITUTO 30 giugno 2010

Il Consiglio d'Istituto adotta il presente regolamento sulla base delle seguenti disposizioni:

- Decreto legislativo 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 07.06.1995 (carta dei servizi scolastici);
- Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della scuola 04.08.1995, 26.05.1999, 24.07.2003 e 17.12.2007;
- Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria (D.P.R. n. 249 del 24.06.98 e D.P.R. 235 del 21.11.2007).

Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

Premessa

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie.

Art. 1

Luoghi di riunione

Le riunioni del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo si svolgono di norma nella sede degli uffici di Viale Libertà – Sondalo. Le riunioni dei Collegi delle singole scuole, dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe si svolgono presso un'aula nelle rispettive sedi.

Art. 2

Convocazione dell'organo

La convocazione del Consiglio di Istituto, dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe avviene mediante avviso scritto firmato dal presidente, nel quale sono indicati la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni sono indette in qualsiasi giorno non festivo ed in orario non coincidente con quello delle lezioni.

Art. 3

Recapito dell'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione dell'organo è notificato a ciascun componente almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione e, nei casi di comprovata urgenza, almeno 24 ore prima del giorno fissato, con preavviso anche a mezzo telefono.

Ai genitori l'avviso è inviato tramite gli scolari. Gli insegnanti, nel periodo di lezione, sono raggiunti nella propria sede di servizio. L'invio dell'avviso scritto non trova applicazione nel caso in cui la convocazione avvenga nel corso di una precedente riunione con la presenza di tutti i componenti dell'organo collegiale; in tal caso, infatti, il verbale fornisce la prova della conoscenza da parte di tutti i componenti della data e dell'ordine del giorno fissati.

Il Collegio dei docenti può essere convocato anche sulla base di un calendario deliberato dal Collegio stesso.

Art. 4

Elezioni degli organi collegiali di durata annuale

Le elezioni degli organi collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno per ciascuno dei tre ordini di scuola dell'Istituto, fatte salve disposizioni ministeriali diverse.

Art. 5

Iniziativa della convocazione

Il Presidente del Consiglio di Istituto dispone la convocazione del Consiglio su proposta della Giunta esecutiva, o di sua iniziativa o su richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti il consiglio stesso.

I presidenti del Collegio docenti, del Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe dispongono la convocazione dei rispettivi organi di propria iniziativa o su richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti gli organi stessi.

Art. 6

Validità dell'adunanza

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Istituto, della relativa Giunta e del Collegio dei docenti è richiesta la presenza della maggioranza assoluta (cioè di almeno la metà più uno) dei componenti in carica; qualora, durante l'adunanza stessa, venga a mancare il numero legale la riunione viene sospesa; essa è sciolta quando la sospensione supera i trenta minuti.

Art. 7

Organizzazione interna

Tutti gli organi collegiali provvedono alla loro organizzazione interna. Questa comprende il presidente, il segretario e, nel Consiglio di Istituto, l'eventuale vicepresidente e la Giunta esecutiva. Possono inoltre essere costituite commissioni per lo studio, la proposta, la predisposizione di dati o relazioni concernenti l'attività che l'organo collegiale è chiamato a svolgere. Le commissioni sono costituite da componenti l'organo collegiale proponente, e il presidente ne può far parte di diritto.

Il presidente rappresenta l'organo collegiale, lo convoca, ne dirige i lavori, fa osservare il presente regolamento, concede e toglie la parola, proclama il risultato delle votazioni. Egli è investito di poteri discrezionali nell'ambito del presente regolamento per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere la riunione nei casi previsti dal presente regolamento.

Il vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente del Consiglio di Istituto in caso di sua assenza o impedimento. In assenza di entrambi la riunione è presieduta dal consigliere più anziano.

Il segretario, nominato dal presidente all'inizio della riunione, ha il compito di seguire e annotare l'andamento della discussione, di stendere il verbale della riunione che sottoscrive unitamente al presidente.

I componenti degli organi collegiali sono tenuti al segreto d'ufficio; si precisa comunque che nel corso delle sedute è fatto divieto a chiunque di introdurre e far uso di apparecchi riproduttori in video e in voce, a meno che non vi sia l'autorizzazione del presidente, dietro il parere favorevole di tutti i componenti l'organo collegiale.

Art. 8

Forma e contenuto del verbale

Il verbale è redatto su apposito registro a pagine numerate: contiene la data, l'ora di inizio e la durata della riunione, l'ordine del giorno, il nominativo del presidente e del segretario, i nominativi dei presenti e degli assenti, il resoconto riassuntivo della riunione, i testuali interventi dei componenti che ne facciano richiesta e l'esito delle votazioni.

I verbali della Giunta esecutiva, del Consiglio di Istituto, del Collegio dei docenti, dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono letti e approvati in apertura della riunione successiva.

Art. 9

Discussione dell'ordine del giorno

Il presidente apre la riunione mettendo in votazione l'approvazione del verbale della seduta precedente. Dà quindi inizio alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, seguendo la successione numerica, salvo deliberazione contraria della maggioranza dei presenti. La discussione su ogni punto è seguita dalla relativa decisione. Qualora non vengano esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la trattazione viene rimandata ad una riunione successiva, la cui data viene fissata sentita la maggioranza dei presenti. In questo caso non è necessario l'invio della convocazione scritta ai membri presenti. La maggioranza dei presenti, su proposta di un membro, può chiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno, che vengono discussi in una successiva riunione, da convocarsi con le modalità previste dal presente regolamento. Eccezionalmente è ammessa la discussione di materie non poste all'ordine del giorno, quando il rinvio ad altre adunanze potrebbe produrre inconvenienti, ma a condizione che l'organo, all'unanimità, deliberi di discutere la materia nella stessa riunione.

Art. 10

Votazioni: modalità ed esito

La votazione può essere palese (per alzata di mano), segreta (su scheda), tacita, per appello nominale. La votazione è tacita quando il presidente avverte che, se nessuno prende la parola, la proposta è approvata. E' sempre segreta se l'argomento riguarda una persona.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel computo dei voti espressi non sono calcolate le schede bianche e, quando la votazione sia palese, le astensioni. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Disposizioni particolari sul funzionamento del Consiglio d'Istituto

Art. 11

Prima convocazione del Consiglio d'Istituto

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente scolastico entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 12

Elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio d'Istituto

Nella prima seduta, il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra tutti i rappresentanti della componente genitori il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. È considerato eletto il genitore che abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero di tutti i componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, a condizione che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 13

Norme sulla pubblicità delle sedute del Consiglio d'Istituto

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio. L'accertamento del titolo di elettore sarà fatto da un incaricato del Consiglio d'Istituto. Il locale riservato alle sedute sarà adattato anche per il pubblico. Per assicurare la tempestiva informazione, almeno cinque giorni prima della data delle riunioni, sarà esposto all'albo degli Organi collegiali l'ordine del giorno in discussione nelle sedute.

Alle sedute del Consiglio d'Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti le persone.

Per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalle leggi al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, o la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Qualora fossero in discussione problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola che interessino anche le comunità locali o componenti sociali o sindacali operanti nella comunità stessa, il Consiglio d'Istituto inviterà alle proprie sedute, nel caso ne ravvisasse la necessità e per la sola discussione del punto all'ordine del giorno precedentemente stabilito, i rappresentanti delle categorie sopraccitate.

Art. 14

Convocazione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, il quale è tenuto a disporre anche l'eventuale convocazione su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 15

Assenze dal Consiglio d'Istituto

I componenti del Consiglio d'Istituto impossibilitati a partecipare alle riunioni possono giustificare l'assenza mediante comunicazione al Presidente o alla segreteria dell'Istituto. Dopo tre assenze consecutive, non giustificate, il consigliere decade.

Art. 16

Rappresentanza degli Enti locali / delle Commissioni scolastiche

Quando gli argomenti in discussione lo richiedono, il presidente del Consiglio d'Istituto, di propria iniziativa o su proposta della Giunta esecutiva, invita alle riunioni i rappresentanti degli Enti locali/ i docenti di Commissioni che operano nell'Istituto.

Art. 17

Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31/5/1974 n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo d'Istituto della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Dirigente scolastico, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio segreteria d'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque dei componenti del Consiglio d'Istituto ne faccia richiesta.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo autorizzazione dell'interessato.

Art. 18

Convocazione della Giunta esecutiva e dei Consigli di classe per provvedimenti disciplinari a carico degli alunni

La Giunta esecutiva e i Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado sono convocati dal Dirigente scolastico mediante convocazione diretta ai singoli componenti; essi si riuniscono ogniqualvolta debbano deliberare sui casi di competenza contemplati nei commi 3 e 5 dell'art. 6 della L. 11/10/1977 n. 748 e nel successivo art. 25.C.3 del presente Regolamento.

Disposizioni particolari sul Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Art. 19

Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente scolastico:

- a) in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli insegnanti a norma dell'art. 66 del D.P.R. 31/5/1974 n. 417;
- b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31/5/1974 n. 417;
- c) ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

Disposizioni particolari sull'assemblea dei genitori degli alunni

Art. 20

Assemblea dei genitori degli alunni

Assemblee di sezione, di gruppo di età, di insegnanti della scuola primaria e di classe possono essere autonomamente convocate dai rappresentanti che concordano con il Dirigente scolastico la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, quando questa si svolga nei locali della scuola.

Alle assemblee possono partecipare, se invitati, con solo diritto di parola, il Dirigente scolastico, gli insegnanti delle classi o sezioni interessate e i componenti del Consiglio d'Istituto.

La data, l'ora, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno sono comunicati ai singoli genitori interessati mediante avviso scritto consegnato agli alunni.

Di ogni assemblea è redatto il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario nominati dall'assemblea stessa, dal quale risulti il numero dei convocati, il numero dei presenti e le decisioni prese. Le assemblee possono avanzare proposte agli organi collegiali su tutte le materie di competenza degli stessi.

Disposizioni sull'utilizzo delle attrezzature e degli edifici dell'Istituto

Art. 21

Utilizzo delle attrezzature e degli edifici dell'Istituto

Tale materia è disciplinata dall'art. 12 della L. 4/8/1977 n. 518.

Il Consiglio d'Istituto può consentire l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altri Enti che ne facciano richiesta, purché non si pregiudichino le normali attività della scuola.

La custodia del materiale in dotazione, dei libri della biblioteca e dei sussidi è un impegno per ogni insegnante, anche se la responsabilità è dell'incaricato designato dal Collegio dei docenti, che registra ogni nuovo bene assegnato alla sede e che, all'inizio e al termine di ogni anno scolastico, verifica la dotazione e ne controlla l'efficienza. In ogni sede è presente l'elenco dei sussidi disponibili nell'Istituto per permettere una migliore circolazione delle risorse e l'acquisizione dei sussidi mancanti. Per la custodia dei beni sono predisposti opportuni spazi; oggetti di particolare valore e facilmente asportabili si possono depositare presso la Direzione.

All'inizio dell'anno è predisposto il calendario settimanale per l'uso delle palestre; per quanto riguarda altri spazi di uso comune, gli insegnanti della sede concordano all'occorrenza, negli incontri periodici, le modalità ed i tempi per il loro utilizzo e li comunicano al Dirigente scolastico.

Art. 22

Uso locali scolastici

Qualora il Consiglio di Istituto non possa esprimere in tempo utile il parere richiesto dall'Ente locale competente, il Dirigente scolastico è autorizzato a concedere l'uso dei locali scolastici a gruppi, Enti o Associazioni non aventi scopo di lucro, che organizzano attività con finalità culturali, sociali, ricreative o sportive a favore della comunità locale. L'assenso all'utilizzo dei locali scolastici, dato dal Consiglio di Istituto o dal Dirigente scolastico, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni.

L'Amministrazione comunale:

- stabilisce " le modalità d'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio",
- garantisce " l'adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone e cose e contro rischi di furto di arredi e attrezzature, esonerando il Dirigente scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità";
- concorda con i richiedenti le modalità di apertura, di pulizia dei locali e di chiusura dell'edificio scolastico, incaricandone persona di fiducia. (L'eventuale utilizzo di ausiliari già in servizio nella scuola non deve comunque comportare eventuali prestazioni eccedenti).

In ogni momento la Direzione può disporre modifiche dell'orario e del calendario concordati, quando l'attività didattica risulti disturbata.

Il Consiglio di Istituto deve essere informato in merito a tutte le Associazioni, Enti etc. che utilizzino, a qualsiasi titolo, parti degli edifici scolastici, alle modalità ed ai tempi di utilizzo; la procedura è regolata dall'art. 7 del Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici come all'art. 7 variato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 8 del 01.10.2008

Art. 23

Funzionamento delle biblioteche, dei gabinetti scientifici e dei laboratori

Il funzionamento delle biblioteche è disciplinato dai criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, in modo da assicurare:

- a) l'accesso da parte dei docenti e degli alunni anche, nei limiti del possibile, nelle ore di rientro pomeridiano;
- b) modalità agevolate di accesso al prestito e alla consultazione;
- c) la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librerie da acquistare.

La gestione delle singole biblioteche, dei gabinetti scientifici e dei laboratori viene organizzata dal Collegio dei docenti.

Art. 24

Norme sull'uso delle attrezzature

L'uso delle attrezzature scolastiche per motivi personali è di norma vietato. Eventuali deroghe devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico.

Organizzazione della vita scolastica

Art. 25

Vigilanza sugli alunni e norme di comportamento

In tutto l'Istituto vige il divieto di fumare e di usare il telefono cellulare. Per la vigilanza degli alunni durante l'entrata, la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le seguenti norme:

25 A - Scuola dell'infanzia

1. L'ingresso dei bambini avviene nell'ora iniziale dell'attività didattica. Per i bambini i cui genitori ne abbiano fatto richiesta, l'ingresso è anticipato alle 7:45 assistiti da un assistente comunale. I bambini che usufruiscono del servizio-pulmino sono assistiti sul mezzo dai collaboratori scolastici e dagli assistenti comunali che, raggiunta la sede, li accompagnano fin dentro la scuola e, dopo averli aiutati negli spogliatoi, li conducono nelle rispettive sezioni. Al termine della giornata, la consegna dei bambini ai genitori, o a persone da loro delegate per iscritto (all'inizio di ogni anno scolastico), si svolge nei 30 minuti che precedono la chiusura della scuola; si invitano i genitori a rispettare l'orario di uscita. Nel caso eccezionale in cui un genitore non ritiri il proprio figlio entro l'orario stabilito, dopo un'attesa di cinque minuti, l'insegnante affiderà il bambino al collaboratore scolastico in servizio che provvederà a rintracciare telefonicamente la famiglia.
2. L'uscita anticipata è segnalata e motivata agli insegnanti al mattino e avviene dalle 13.00 alle 14.00. Le insegnanti autorizzano l'uscita e segnalano alla direzione eventuali casi di ripetute richieste con motivazioni non ritenute sufficientemente valide; è consentita l'uscita al di fuori dell'orario stabilito per motivi imprevisti e urgenti, previo avviso telefonico alla scuola da parte della famiglia.
3. La riduzione della frequenza giornaliera al solo turno antimeridiano, per un periodo superiore a 15 giorni, dovuta a motivi di salute, è da valutare di volta in volta da parte del Dirigente scolastico, sentite le insegnanti.

4. I nuovi iscritti possono ridurre il tempo di permanenza a scuola al solo turno antimeridiano nei primi 20 giorni di frequenza scolastica, salvo casi particolari da valutare di volta in volta da parte delle insegnanti.
5. I bambini indosseranno la tuta o il grembiule e calzature comode.

25 B - Scuola primaria

1. Entrata: gli insegnanti assicurano la loro presenza a scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni.
2. L'accesso degli alunni nelle aule avviene come segue: gli insegnanti attendono gli alunni nel cortile e li accompagnano nelle rispettive aule. Gli scolari che arrivano nei minuti successivi, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici, possono accedere alle aule.
3. Entrata posticipata: gli alunni possono entrare dopo l'inizio delle lezioni quando i genitori lo richiedono per iscritto agli insegnanti, precisando la motivazione e provvedendo direttamente ad accompagnare all'entrata il proprio figlio o delegare altra persona. Gli insegnanti autorizzano l'entrata e segnalano alla Direzione eventuali casi di ripetute richieste con motivazioni non ritenute sufficientemente valide. Se l'esigenza di entrata posticipata si riferisce a più di un giorno di lezione la richiesta scritta è rivolta al Dirigente scolastico che ne valuta i motivi.
4. Uscita: al termine delle lezioni, gli insegnanti accompagnano la propria classe fuori dall'edificio, soffermandosi nel cortile il tempo necessario e curano che gli alunni si allontanino ordinatamente fuori dai cancelli.
5. Uscita anticipata: gli alunni possono uscire prima della fine delle lezioni quando i genitori lo richiedono per iscritto agli insegnanti, precisando la motivazione e se intendono provvedere direttamente ad accogliere all'uscita il proprio figlio o delegare altra persona. Gli insegnanti autorizzano l'uscita e segnalano alla Direzione eventuali casi di ripetute richieste con motivazioni non ritenute sufficientemente valide. Se l'esigenza di uscita anticipata si riferisce a più di un giorno di lezione la richiesta scritta è rivolta al Dirigente scolastico che ne valuta i motivi. Per motivi di urgenza è consentito al genitore di far uscire dalla scuola il proprio figlio durante le ore di lezione, senza preavviso scritto; in tal caso è richiesta una dichiarazione sottoscritta dal genitore stesso che attesti il fatto.
6. Durante le pause il personale docente vigila sugli scolari in modo da evitare che si arrechi danno o disturbo a persone o a cose; nel caso di danno a cose o ambienti, causati volontariamente, alla famiglia potrà essere richiesto un risarcimento.
7. Gli scolari devono indossare il grembiule o la blusa.
8. I genitori che accompagnano i propri figli a scuola o che li aspettano all'uscita con l'automobile sono tenuti a parcheggiare al di fuori degli spazi scolastici.

25 C - Scuola secondaria di primo grado

25 C 1 - Vigilanza sugli alunni

1. Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto il personale docente dovrà trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per vigilare sull'ingresso degli alunni, accompagnandoli ordinatamente in aula.
2. Gli alunni in ritardo giustificato, sono ammessi alle lezioni con decisione del Collaboratore del dirigente o in caso di sua assenza dal docente presente in classe.
3. Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il Collaboratore del dirigente o in sua assenza il docente presente in classe, ne valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile, preventivamente, salvo che l'uscita prima del termine delle lezioni non

avvenga su richiesta dei medesimi. L'alunno che lascia la scuola deve, in ogni caso essere accompagnato da un genitore o suo incaricato.

4. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività svolte nel contesto dei lavori scolastici;
5. Durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di dieci minuti, è necessario che il docente di turno vigili sul comportamento degli alunni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose (il docente di turno è quello che svolge nella classe la terza ora di lezione);
6. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del docente di turno (quello che effettua l'ultima ora di lezione). Gli insegnanti accompagnano la propria classe fuori dall'edificio, soffermandosi nel cortile il tempo necessario e curano che gli alunni si allontanino ordinatamente fuori dai cancelli.

In ogni ordine di scuola l'insegnante vigila oltre che sulla propria classe, anche su un'eventuale classe temporaneamente incustodita, in attesa del supplente nominato dal Dirigente scolastico o durante la temporanea impossibilità del titolare ad assicurare la propria presenza.

25 C.2 - Istruzioni agli alunni (norme di comportamento)

Le seguenti norme di comportamento degli alunni fanno parte del presente Regolamento e vengono affisse in ciascuna aula scolastica

1. Le lezioni iniziano alle ore 8:00. La campana suona con cinque minuti di anticipo per consentire agli alunni di raggiungere le aule secondo l'ordine di chiamata delle classi. Durante l'attesa si richiede un comportamento corretto ed educato nei confronti delle persone e dell'ambiente.
2. Ogni alunno è tenuto a presentarsi a scuola pulito nella persona e nel vestito e fornito di tutto l'occorrente per le attività previste. Premesso che lo strumento per le comunicazioni ufficiali con la famiglia è il libretto scolastico, resta comunque inteso che sia il libretto stesso sia il diario vanno tenuti con cura, aggiornati e ordinati, e portati quotidianamente a scuola. L'allievo che, per più giorni, si sia presentato privo di libretto dovrà essere accompagnato a scuola, su richiesta dei docenti, da un genitore. Non è consentito portare oggetti estranei all'insegnamento. È fatto divieto di portare a scuola il telefono cellulare. Solo in caso di particolari e motivate necessità, sarà concessa deroga a tale divieto, a condizione che il cellulare sia riposto nella cartella, spento. In caso contrario l'apparecchio sarà sequestrato e restituito soltanto alla fine dell'anno scolastico. È vietato masticare gomma americana dentro l'edificio scolastico.
3. Ogni alunno provvede ad appendere ordinatamente fuori dalle aule giacche, cappotti e borse, evitando di lasciare nelle tasche somme di denaro o altri oggetti di valore. L'occorrente per l'educazione fisica (tuta, calze, maglietta, maglia di ricambio, scarpe da ginnastica) deve essere contenuto in una borsa idonea.
4. Per una tranquilla e serena vita scolastica si raccomanda di tenere in ogni occasione un comportamento controllato e corretto, partecipando con attenzione e diligenza alle lezioni. Al cambio dell'ora, ogni alunno attende l'insegnante al proprio posto.
5. Ogni alunno è responsabile di eventuali danni arrecati volontariamente alle attrezzature e agli arredi scolastici in genere. Di qualsiasi danno è tenuto al risarcimento, senza pregiudizio del conseguente provvedimento disciplinare.
6. L'intervallo si svolge dalle ore 10:53 alle 11:08. Di regola, non è consentito uscire dall'aula se non per particolari esigenze valutate di volta in volta dall'insegnante. L'intervallo deve svolgersi ordinatamente in aula, gli alunni sono tenuti ad un comportamento tranquillo e corretto e a consumare l'eventuale merenda senza sporcare.
7. In caso di assenza dell'alunno, è necessaria la giustificazione scritta sul libretto firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. L'allievo che, ripetutamente, per più giorni, si sia presentato privo della giustificazione di un'assenza dovrà essere accompagnato a scuola, su richiesta dei docenti, da un genitore.

8. L'alunno deve aver cura di arrivare sempre puntuale a scuola. Eventuali ritardi sono giustificati dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci.
9. Durante le lezioni, nessun alunno può uscire dall'edificio scolastico se non è autorizzato dal Dirigente o da chi ne fa le veci.
10. Al termine delle lezioni, gli alunni lasciano la scuola ordinatamente.

25 C 3 - Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria

La Scuola secondaria di primo grado di Sondalo fa proprio lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria", emanato con D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e successivo D.P.R. 235 del 17/12/2007 e si impegna a garantire il rispetto dei DIRITTI degli alunni e contestualmente a richiedere loro l'osservanza dei DOVERI.

PRINCIPI GENERALI

Nel far ricorso a sanzioni disciplinari occorre tenere presente alcuni principi di carattere generale:

- i provvedimenti disciplinari, sempre proporzionati all'infrazione, devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità dell'alunno ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; ogni procedimento disciplinare inizia con la contestazione degli addebiti;
- occorre sempre tener conto della situazione personale dell'alunno, il che esclude un'applicazione rigida e aridamente consequenziale delle norme dello Statuto e del Regolamento;
- allo studente devono sempre essere offerte la possibilità di fare prima presenti le proprie ragioni o giustificazioni e la possibilità di "convertire" la sanzione disciplinare in un'attività in favore della comunità scolastica e nella riparazione o nel risarcimento del danno arrecato (se materiale);
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- di fronte ad un periodo prolungato di allontanamento dalle lezioni, la scuola deve attivarsi per mantenere un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, finalizzato a preparare il rientro nella comunità scolastica.

L'organo di garanzia interno alla scuola, di cui alla normativa citata, è costituito da un docente della scuola secondaria di primo grado, due genitori eletti della scuola secondaria stessa e dal Dirigente scolastico. Tale organo è chiamato a decidere anche su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno della scuola circa la corretta applicazione dello Statuto stesso.

DOVERI

- 1) Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente ai doveri di studio.
- 2) Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.
- 4) Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- 5) Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo di non arrecare danni al patrimonio della scuola.

- 6) Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- 7) La frequenza regolare delle lezioni è presupposto indispensabile al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi, quindi le assenze devono avere carattere di eccezionalità ed essere debitamente motivate. Si sottolinea il carattere diseducativo di quelle assenze che, pur giustificate dalla famiglia, non presentano carattere di necessità; il Dirigente scolastico potrà richiedere alla famiglia di integrare le motivazioni addotte. Durante i periodi di assenza, anche conseguenti a sospensioni, l'alunno deve tenersi informato sull'attività scolastica e svolgere i relativi compiti.
- 8) L'alunno è tenuto a svolgere quotidianamente tutto il lavoro scolastico assegnato, a portare il materiale necessario per le lezioni, nonché il diario e il libretto personale.
- 9) L'alunno deve assumere comportamenti tesi a favorire il proprio apprendimento e quello degli altri.
- 10) Il rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni si manifesta nel linguaggio, nei gesti e in tutti gli altri comportamenti.
- 11) Il disturbo continuato è di impedimento allo svolgimento dell'attività didattica e lede il diritto all'apprendimento degli altri alunni.
- 12) Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'istituto. In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti momenti della vita scolastica: ingresso, uscita, intervallo, spostamenti all'interno dell'istituto, spostamenti da o per la palestra, uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione.
- 13) Le strutture, le attrezzature, gli arredi e i sussidi didattici sono patrimonio della comunità scolastica. L'acquisto e la manutenzione degli stessi comportano oneri non indifferenti per la collettività e pertanto vanno usati per la destinazione prevista e trattati con cura, nel rispetto delle regole stabilite.

In ottemperanza all'art. 4 - comma 1 dello Statuto così come modificato dal D.P.R. 235/07, vengono individuati secondo lo schema [**allegato e**]:

- la natura delle infrazioni disciplinari,
- le sanzioni disciplinari corrispondenti,
- le persone e gli organi competenti ad irrogarle,
- il relativo procedimento,
- il rientro nella comunità scolastica,
- le modalità per l'eventuale impugnazione delle stesse.

Art. 26

Estranei nella scuola

Nessuna persona, anche adducendo propri motivi di servizio, è autorizzata ad entrare nelle scuole nè a richiedere dati agli insegnanti. L'autorizzazione formale, da esibire agli insegnanti, è concessa dal Dirigente scolastico a singoli operatori quando questi vengono accreditati, con compiti specifici, dall'Ente del quale sono dipendenti o rappresentanti.

Gli eventuali colloqui con i genitori degli scolari, che si rendessero necessari per motivi eccezionali, devono svolgersi al di fuori dell'orario dell'attività didattica (e dei 5 minuti che la precedono) e dell'orario di programmazione.

Gli insegnanti possono invitare a scuola in orario di attività didattica, previa segnalazione al Dirigente scolastico per la relativa autorizzazione, persone che possono dare il loro contributo allo svolgimento dell'attività in qualità di esperti.

Per evitare l'introduzione di estranei negli edifici scolastici è opportuno che la porta di ingresso rimanga apribile solamente dall'interno, quando non può essere garantita la sorveglianza da parte del personale ausiliario.

Rapporti tra scuola e territorio

Premessa

Nell'ottica della realizzazione dell'autonomia scolastica, l'Istituto comprensivo è inteso come realtà che opera e si confronta con la realtà locale in cui è inserito e deve pertanto tenere costanti contatti con gli Enti operanti sul territorio, in uno spirito di collaborazione reciproca.

Art. 27

Iniziative particolari

➤ Concorsi per le classi e iniziative educativo - didattiche proposte alla scuola da parte di terzi

Iniziative nelle scuole riguardanti gli alunni, elencate alla C.M. 143/1994, concorsi a premi, distribuzione di opuscoli o materiale divulgativo, proiezioni di film e rappresentazioni teatrali, affissioni di manifesti, distribuzione di questionari sono autorizzati dal Consiglio d'istituto. L'informazione sulle medesime è disposta dal Dirigente scolastico, accertato che ne siano promotori gli Enti locali e le Associazioni del territorio.

➤ Fruizione di premi ricevuti dalle scuole, classi o sezioni.

I premi che sono assegnati ad una o più classi - sezioni sono di spettanza delle classi - sezioni che ne hanno avuto merito. Se si tratta di premi in denaro, questo - introitato nel bilancio dell'Istituto - viene utilizzato, con deliberazione del Consiglio medesimo, a favore delle classi - sezioni interessate per iniziative didattiche (viaggi, soggiorni) oppure per acquisto di beni. In tal caso i beni sono inventariati e/o registrati come beni di proprietà dell'Istituto.

➤ Raccolta di fondi da parte di scuole, classi o sezioni

Gli insegnanti di sezione o classe, informati i rispettivi rappresentanti dei genitori degli alunni nei consigli di intersezione, interclasse o classe, possono procedere alla raccolta di fondi a scopo umanitario, purché tale iniziativa non sia estemporanea, ma coerente con la programmazione. L'importo raccolto viene introitato nel bilancio dell'Istituto e, con partita di giro, accreditato al beneficiario.

➤ Propaganda nelle scuole

E' consentito richiedere l'affissione agli albi delle scuole di locandine e di manifesti da parte di Enti locali (o Associazioni patrocinate dagli stessi) del territorio relativi ad iniziative culturali, ricreative o sportive che interessino direttamente gli insegnanti, gli alunni o le loro famiglie; l'autorizzazione è data dal Dirigente scolastico.

La distribuzione del materiale agli scolari è autorizzata dal Dirigente scolastico e avviene solo per le iniziative promosse o comunque sostenute da Enti locali del territorio.

Quando sia richiesto un intervento didattico anche indiretto degli insegnanti, la diffusione tra gli alunni di qualsiasi tipo di materiale è subordinata al consenso degli insegnanti stessi.

Le singole scuole non possono essere raggiunte per la consegna di materiale pubblicitario.

Art. 28

Visite guidate e partecipazione a spettacoli

1. Gli insegnanti che intendono organizzare per le loro classi visite guidate o la visione di spettacoli inoltrano con congruo anticipo la domanda di autorizzazione, corredata anche dell'autorizzazione dei genitori interessati, alla Direzione dell'Istituto, che provvederà, all'acquisizione del consenso da parte degli Organi competenti.
2. Gli organizzatori delle visite guidate eviteranno la permanenza sul mezzo di trasporto per un tempo eccessivamente lungo rispetto alla durata della trasferta.
3. Per la carenza di adeguata disponibilità di fondi nel bilancio dell'Istituto, la spesa per spettacoli, visite guidate e viaggi di istruzione è a carico delle famiglie degli scolari; è auspicabile che i costi non siano eccessivi; nel caso di comprovata impossibilità da parte delle famiglie, la spesa sarà posta, in parte o totalmente, a carico del bilancio dell'Istituto. L'alunno che, secondo il parere dei genitori, si trovi in condizioni non compatibili con la partecipazione all'uscita, viene affidato, nel giorno in cui la stessa si effettua, ai docenti che, con le rispettive classi parallele o contigue, rimangono presso la sede scolastica. Qualora l'uscita interessi tutte le classi del plesso o della scuola, verrà affidato ad un docente che dovrà garantire la sua presenza nella sede scolastica. Per la scuola materna, di norma, possono essere organizzate uscite solo nell'ambito del Comune e dei Comuni vicini.
4. E' consentito l'uso della ferrovia, di pullman di linea o di noleggio, di funivie, di battelli, di auto pubbliche; è escluso l'uso di auto private.
5. Il Dirigente scolastico, ricevuta la domanda e l'autorizzazione rilasciata dai genitori, autorizza direttamente le visite guidate, o la partecipazione a spettacoli, da effettuare con i mezzi di linea o del trasporto scolastico della durata non superiore all'orario delle lezioni; trasmette al Consiglio di Istituto, per le decisioni di competenza, le richieste delle escursioni a piedi di durata superiore all'orario scolastico, delle visite guidate e di partecipazione a spettacoli che comportino l'uso di pullman di noleggio privati.
6. Per le uscite a piedi che si concludono in orario di lezione non è richiesta la domanda di autorizzazione; è sufficiente un preavviso scritto alla Direzione dell'Istituto.
7. Gli alunni che partecipano a viaggi in orario extracurricolare dovranno essere coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni.
8. L'aspetto organizzativo di ogni tipo di uscita didattica sarà curato dagli insegnanti organizzatori in collaborazione con la segreteria.

Rapporti tra scuola e famiglia

Art. 29

Incontri tra insegnanti e genitori degli alunni

Gli insegnanti convocano i genitori dei propri alunni alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti per la valutazione. Nei due incontri di fine quadrimestre viene consegnato e/o illustrato il documento di valutazione; la consegna a persona diversa dal genitore presuppone delega scritta da parte del genitore stesso.

Sono possibili ulteriori colloqui per particolari necessità, previa richiesta scritta da parte degli insegnanti o da parte dei genitori. Gli alunni non sono ammessi ai colloqui, tranne in casi particolari.

Ai colloqui di norma partecipano i genitori che, tuttavia, possono delegare una persona di loro fiducia. E' comunque data facoltà agli insegnanti o al Dirigente scolastico di convocare i genitori degli alunni.

Art. 30

Comunicazioni scuola/famiglia

Le informazioni alle famiglie sono comunicate tramite avviso stampato, il diario personale o il libretto scolastico; esse riguardano gli aspetti didattici e quelli educativi e comportamentali degli alunni, nonché le comunicazioni di carattere organizzativo.

Art. 31

Sospensione delle lezioni. Avviso alle famiglie

In tutti i casi di sospensione delle lezioni, la Direzione dell'Istituto fa preavvertire le famiglie con avviso scritto consegnato agli alunni che i genitori devono sottoscrivere per presa visione.

Art. 32

Ricevimento del Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico riceve, per appuntamento, i genitori degli alunni in orario da concordare di volta in volta.

Art. 33

Giustificazione delle assenze

L'alunno che sia rimasto assente dalla scuola per malattia anche per un periodo superiore a cinque giorni, viene riammesso alla frequenza senza l'obbligo del certificato medico (art. 3 - comma 2 - legge regionale n° 12 del 4 agosto 2003).

Al rientro dopo un'assenza di qualsiasi durata, anche nel caso in cui i genitori ne abbiano data preventiva comunicazione orale, gli alunni presentano all'insegnante la giustificazione scritta e firmata da uno dei loro genitori o da chi ne fa le veci.

Nella scuola dell'infanzia i genitori dei bambini sono informati che dopo 30 giorni di assenza non giustificata il bambino viene dimesso dalla scuola e può esservi riammesso, a domanda, solo in presenza di disponibilità di posto.

Gli insegnanti richiamano all'osservanza dell'orario i genitori degli alunni ritardatari. I casi di sistematico ritardo o di frequenza saltuaria non giustificati sono segnalati alla Direzione dell'Istituto per gli opportuni provvedimenti.

Art. 34

Infortuni degli alunni

Quando un alunno subisce un infortunio durante le attività scolastiche, l'insegnante, dopo aver prestato i primi soccorsi, avverte tempestivamente la Direzione e la famiglia e, se ne ravvisa la necessità, chiama il numero telefonico 118 (emergenza sanitaria).

Nella stessa data il medesimo insegnante informa dell'accaduto la Direzione inviando una relazione scritta che contenga la descrizione particolareggiata dell'incidente con le generalità dell'alunno o degli alunni coinvolti, il luogo, il giorno, l'ora e le generalità di eventuali testimoni.

Art. 35

Somministrazione di medicinali

La somministrazione di medicinali è regolata dal protocollo d'intesa fra USP e ASL della Provincia di Sondrio siglato in data 03.12.2009.

Tale protocollo è pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito.

Criteria per l'accoglimento delle domande di iscrizione

Art. 36

Criteria generali

Nell'Istituto comprensivo sono accolti gli alunni secondo i seguenti criteri:

1. prioritariamente i residenti nel Comune
2. i residenti nei Comuni limitrofi
3. i residenti nei restanti Comuni

All'interno delle categorie, gli alunni sono graduati dando la preferenza a:

- fratelli e sorelle di altri alunni già frequentanti
- alunni affidati dai genitori, entrambi lavoratori, a persona residente nella zona di affluenza della scuola richiesta
- figli di genitori con la sede di lavoro di uno di loro vicina alla scuola richiesta.

Art. 37

Scuola dell'infanzia

Per la Scuola dell'infanzia, stante la sua specificità, i suddetti principi sono così integrati.

Possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o che compiano i tre anni entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Su richiesta delle famiglie sono iscritti anche i bambini che compiono tre anni d'età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Per questi ultimi, fino al compimento dei tre anni, è prevista la sola frequenza fino alle ore 13:00.

Criteria per la formazione delle sezioni e delle classi

Art. 38

I criteri per la formazione delle sezioni e delle classi sono così declinati:

Scuola dell'infanzia

Le sezioni di scuola dell'infanzia sono formate suddividendo, secondo l'ordine alfabetico, i maschi e le femmine nuovi iscritti, dopo aver confermato - di norma - nella sezione di appartenenza, i bambini che abbiano già frequentato la stessa scuola nell'anno scolastico precedente. I fratelli vengono assegnati a sezioni diverse dello stesso salone. Per la formazione delle sezioni si tiene conto delle informazioni ricevute dai genitori nel corso dell'assemblea di giugno.

Scuola primaria

Le classi prime sono formate in modo che:

- a) le singole sezioni siano composte, se possibile, dallo stesso numero di alunni maschi e femmine;
- b) siano assegnati a sezioni diverse i bambini che, su indicazione della scuola dell'infanzia di provenienza è preferibile separare ed eventualmente i fratelli tenendo anche conto dei pareri dei genitori;

- c) siano equamente suddivisi i bambini con difficoltà segnalate dalla scuola dell'infanzia, quelli provenienti dalla stessa scuola dell'infanzia e quelli che non abbiano frequentato alcuna scuola dell'infanzia.

A parità di requisiti vale il criterio del sorteggio.

La composizione delle classi successive potrà essere modificata per l'insorgenza di problemi educativi e/o didattici.

Scuola secondaria di primo grado

Il Collegio dei docenti designerà una commissione per la formazione delle classi prime, composta da insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, il criterio base resta quello della equieterogeneità. Si provvederà a suddividere gli allievi in modo tale che il rapporto tra i vari livelli di preparazione e il comportamento sia omogeneo nelle diverse classi e che nelle classi stesse sia equilibrato il rapporto numerico tra maschi e femmine e tra alunni provenienti dal capoluogo e dalle diverse frazioni. Nel caso di presenza di alunni portatori di handicap, il criterio di formazione delle classi potrà essere suscettibile di variazioni, finalizzate alla creazione di un ambiente più favorevole all'inserimento dell'alunno stesso. Eccezionalmente, per le classi successive alle prime, su richiesta motivata delle famiglie e/o per altri particolari esigenze si potranno anche ridistribuire gli allievi nelle classi, purché le materie previste dal curriculum siano le stesse

Art. 39

Criteri per l'assegnazione delle classi e delle sezioni agli insegnanti

L'assegnazione degli insegnanti alle sezioni di scuola dell'infanzia, alle classi di scuola primaria e alle classi della scuola secondaria di primo grado è disposta in modo da garantire ad ognuno dei gruppi docenti la maggiore continuità possibile, con l'eccezione di casi particolari valutati di volta in volta dal Dirigente scolastico.

Diffusione - Variazioni

Art. 40

Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento, tuttavia salvo casi eccezionali, le variazioni avranno vigore a partire dall'anno scolastico successivo.